RADIO CARCERE

A cura di Riccardo Arena

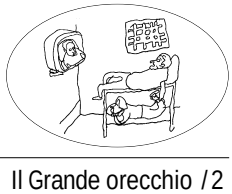

Il Grande orecchio / 1

L'attuale legge sulle intercettazioni è utile solo per soddisfare gli appetiti morbosi dei giornalisti

Negli ultimi tempi ha ripreso depredabilmente vigore una prassi incivile, ancorché lecita : la pubblicazione di notizie che, processualmente irrilevanti, attengono alla vita privata dei soggetti coinvolti o accidentalmente lambiti da un'inchiesta giudiziaria. Prive di un interesse pubblico di conoscenza, anche se intrise d'interesse morboso per il pubblico e quindi ad alto valore commerciale, queste notizie dovrebbero restare nella sfera privata dei soggetti e la loro divulgazione dovrebbe essere severamente punita. Prospettiva, quest'ultima, che ha già fatto insorgere la componente meno nobile del giornalismo nostrano, che, al grido "si deve pubblicare tutto, sempre e subito", gabella per sacro dovere di informare l'esigenza, più prosaicamente mercuriale, di non "bucare" la notizia pruriginosa.

Spiace che ci sia la necessità di ribadirlo: la propalazione di questi brandelli di vita quotidiana e talvolta intima, con il nobile e irrinunciabile diritto-dovere di informare non ha parentela alcuna, nemmeno lontana. Certo, una cronaca giudiziaria da rotocalco è senz'altro più pagante da un punto di vista commerciale. Ma abdica, di fatto, all'alta funzione di controllo sul modo di amministrare giustizia, per puntare preferibilmente i suoi riflettori non già dove il caso giudiziario ha subito un sospetto understatement, ma dove non disinteressate compiacenze le appresentano notizie e immagini sensazionalistiche, che pochissimo hanno a che fare con l'informazione, nulla con la giustizia.

Non meno allarmante di questa informazione "malata" è tuttavia la cura che da più parti si vorrebbe apprestare: vietare la pubblicazione degli atti sino alla conclusione delle indagini preliminari o, addirittura, sino al termine dell'udienza preliminare.

Con i tempi del nostro procedimento penale, una norma che pretendesse un così prolungato black out dell'informazione sarebbe clamorosamente dimentica della realtà; e quando una norma ignora la realtà è destinata fatalmente a esserne ignorata. Il proibizionismo ha sempre propiziato il mercato nero, e il contrabbando della notizia porta fatalmente con sé una grave degenerazione del costume giudiziario e giornalistico, come l'esperienza maturata sotto il codice previgente dovrebbe insegnare.

Una tale soluzione, pur a voler ipotizzare che abbia qualche chance di presa sulla realtà, rimarrebbe inaccettabile sul piano dei principi, peccando per eccesso e per difetto: da un lato, procrastinerebbe intollerabilmente, spesso per anni, il controllo dell'opinione pubblica sul procedimento penale; dall'altro, rimanderebbe, ma non eviterebbe, l'inammissibile propalazione di notizie a carattere privato giuridicamente irrilevanti, che soprattutto la "rete a strascico" dell'intercettazione telefonica finisce inevitabilmente per raccogliere.

Attualmente, una volta caduto il segreto, una volta, cioè, che la difesa possa prendere cognizione dell'atto di indagine (art.329 c.p.p.), è lecito divulgarne il contenuto (art.114 comma 7 c.p.p.), mentre continua a essere vietato pubblicare l'atto medesimo (art.114 comma 2 c.p.p.). Una distinzione, questa (tra atto e contenuto dell'atto), che il legislatore del 1988 aveva ritenuto il miglior compromesso possibile tra le esigenze dell'informazione e la necessità di preservare la "verginità cognitiva" del giudice del dibattimento, evidentemente ritenuta inattaccabile dal riassunto giornalistico di un atto di indagine e vulnerabile, invece, dalla sua riproduzione testuale. Una soluzione, della quale è difficile stabilire la percentuale di ingenuità e quella di ipocrisia, ma di cui è impossibile non riconoscere l'inadeguatezza. Sono ormai maturi i tempi per vietare la pubblicazione dell'atto esclusivamente a tutela delle indagini, cioè, di regola, sino a quando è coperto dal segreto.

Il limite dell'attuale legge

Ma il limite dell'attuale normativa non appare tanto quello della sua inadeguatezza rispetto al fine della corretta formazione del convincimento giudiziale, bensì l'altro dell'assoluta indifferenza nei confronti di un diverso e non meno importante obbettivo: la tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento rispetto alla divulgazione di notizie di carattere privato processualmente insignificanti. Di questa tutela il legislatore deve farsi carico specialmente con riguardo a quelle indiscriminate "idrovore foniche" rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dei cui risultati si deve poter dar pubblico conto solo dopo la scrematura giudiziaria di ciò che effettivamente attiene al processo. Una riforma, dunque, è necessaria e l'obbiettivo di politica legislativa, in sintesi, dovrebbe essere quello di consentire sempre la pubblicazione delle risultanze investigative non più segrete, se rilevanti per il processo, e mai di quelle irrilevanti.

Glauco Giostra

(professore di procedura penale)

Radio Carcere esce ogni 15 giorni sul Foglio e va in onda su Radio Radicale ogni martedì alle 21 (e-mail: radiocarcere@radioradicale.it).

Ecco cosa si può intercettare e cosa non si può pubblicare

Questi gli articoli del ddl di Mastella che regolarizzeranno la diffusione delle registrazioni telefoniche

Roma. Il 4 agosto 2006 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge "in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine". Il disegno di legge si compone di quindici articoli. Dodici hanno oggetto la disciplina delle intercettazioni telefoniche. Tre prevedono norme relative alla pubblicità degli atti di indagine. Si è scelto di pubblicare solo questi articoli, in quanto attinenti all'argomento affrontato oggi. Il testo integrale del disegno di legge, introvabile, è pubblicato sul sito www.radiocarcere.com.

Articolo 1. (Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto.".

Articolo 11. (Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 379-bis. (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno. Se il fatto di cui al primo e secondo comma è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni.";

b) dopo l'articolo 617-sexies, è inserito il seguente: "Articolo 617-septies. (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale).

Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.";

c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: "o a guisa d'informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

d) all'articolo 684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.".

Articolo 12. (Introduzione dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e modifiche agli articoli 139 e 165 del medesimo decreto)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente: "Art. 164-bis. (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Della violazione, fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario ad impedirla.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1, primo periodo, ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o minori o è reiterata o, comunque, di particolare gravità.";

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: "codice di deontologia," sono inserite le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,";

c) all'articolo 165, comma 1, le parole: "162 e 164" sono sostituite dalle seguenti: "162, 164 e 164-bis.".

Il Grande orecchio / 2

Il disegno di legge è fumoso e senza denti. Ci dice che cosa è proibito senza spiegare quali sono le sanzioni

Il 4 agosto 2006 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge "in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine", presentato dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella.

L'interesse ovviamente è alto. Alimentato dal comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio, che annuncia un intervento deciso per limitare la pubblicazione degli atti d'indagine.

Il disegno di legge risulta però introvabile. Sul sito Internet del Consiglio dei ministri non vi è traccia. E' li in bella mostra l'enfatico comunicato. Nient'altro. Stessa sorte sui siti di Camera e Senato. Quanto meno anomalo. Soprattutto se si constata la presenza di tutti gli altri documenti approvati nella seduta consiliare. Le vane ricerche, così le chiamano i pubblici ministeri, consegnano la certezza che il provvedimento non esiste. Soprattanto ogni speranza di leggere l'importante documento, ecco che come d'incanto, dopo più di un mese, questo si materializza presso la commissione Giustizia della Camera dei deputati. Lo si apprende dalle agenzie stampa, che ne danno per imminente la discussione. Riprende la ricerca. Niente, ancora introvabile. Davvero uno strano paese il nostro. Però la potenza dei media genera il miracolo. Il desaparecido si manifesta sulle colonne di Radio Carcere.

Un disegno di legge complesso. Composto da quindici articoli. Tre di questi disciplinano la pubblicazione degli atti d'indagine. I rimanenti prevedono invece norme relative alle intercettazioni di comunicazioni.

Una prima lettura ci pone di fronte a norme complesse, non facilmente decifrabili, le quali sembrano offrire una soluzione drastica. L'impressione è che venga vietata la pubblicazione di qualunque atto d'indagine almeno sino a quando queste non siano concluse. Divieto che sembra essere sorretto da idonee sanzioni sia penali sia amministrative. L'incipit dell'articolo primo d'altronde è chiaro. "E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto, degli atti ... anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari". Un atto importante del governo e del ministro di Giustizia, che noncurranti delle pressioni di giornalisti ed editori, hanno legiferato al fine di garantire che il diritto alla riservatezza e ad un giusto processo non siano sacrificati sull'altare di un inesistente diritto di cronaca. Invocato in malafede da chi preferisce sostituire le inchieste giornalistiche con l'enfatizzazione di notizie trafugate dagli uffici giudiziari. Un attenta lettura conferma che non si devono trarre conclusioni affrettate. E che non si deve fare affidamento sulle impressioni.

Tecnica legislativa perversa

La sanzione penale. La dichiarazione d'intenti dell'articolo primo rimane tale. Al divieto di pubblicare gli atti d'indagine non corrisponde nessuna sanzione. L'art. 11 che modifica l'art. 371-bis del codice penale sanziona solo la pubblicazione di atti coperti da segreto. Norma peraltro già esistente di cui in sostanza si inasprisce solo il trattamento sanzionatorio. Non si è introdotta una nuova ipotesi di reato. Il divieto di pubblicazione di atti d'indagine rimane fine a se stesso. Difficile capire.

La sanzione amministrativa. Introdotta con l'art. 12 del disegno di legge, non ha a oggetto la pubblicazione degli atti d'indagine. E' infatti inerente alla pubblicazione di dati personali per fini giornalistici. Difficile poi determinare precisamente quali condotte siano punibili. La formulazione estremamente generica della norma potrebbe addirittura consentire di sanzionare anche la pubblicazione degli atti di un processo penale. E questo a prescindere se siano atti d'indagine e dal se siano coperti da segreto.

Un tecnica legislativa perversa. Ad una norma analitica, quale quella che modifica il codice di procedura penale, precisa nel vietare la pubblicazione degli atti d'indagine, ma priva di effetti, se ne contrappone una, quella relativa alla diffusione di dati personali, macchinosa e generica, omnicomprensiva, la quale è invece munita di sanzione pecuniaria.

Il paradosso. Il risultato prodotto dalla schizofrenia legislativa non può essere classificato come totalmente negativo. Apprezzabile è infatti il non avere previsto una nuova ipotesi delittuosa. Caricare ulteriormente il processo penale non avrebbe prodotto alcunché. O più precisamente avrebbe causato solo l'appesantirsi del carico giudiziario, a tutto vantaggio della prescrizione. Affidare invece all'Authority il controllo circa la corretta diffusione di dati personali, consentendole di irrogare sanzioni pecuniarie, sembra una scelta apprezzabile. Certo sarebbe stata auspicabile una tecnica legislativa differente. Vicina a quanto proposto da Radio Carcere. Si sa però lamentarsi è bene, ma, di questi tempi, accontentarsi è forse meglio.

Fabio Lattanzi

(avvocato penalista)

"Le regole c'erano anche prima, nessuno però le voleva rispettare"

L'opinione di magistrati, giornalisti e politici sulla proposta di Radio Carcere.

Piero Sansonetti: "Sono d'accordo con le proposte. La pubblicazione di notizie che riguardano la vita privata delle persone, l'uso giornalistico delle intercettazioni telefoniche, sono diventati ormai una abitudine per i giornali. Lo fanno tutti (unica eccezione 'Liberazione'). Perché lo fanno? Per ragioni strettamente commerciali, per vendere di più. Non è 'diritto di cronaca', è 'diritto di vendita'. E' il mercato bellezza. Trovo giusto porre un argine ai comandamenti del mercato, specie quando essi, come in questo caso, confliggono con l'etica professionale (e con l'etica in genere). Usare lo strapotere dei giornali contro i comuni cittadini è una cosa abbastanza indecente. Credo che l'Authority dovrebbe essere autorizzata a irrogare sanzioni molto pesanti ai giornali che violano il diritto alla riservatezza (sanzioni che creino danni economici: il linguaggio del danno economico è l'unico che gli editori intendono). Mi sembra giusto che siano previste sanzioni disciplinari per i magistrati responsabili, e penso che lo stesso tipo di sanzioni andrebbe previsto per i giornalisti".

Vittorio Feltri: "Il diritto di cronaca non si tocca, è una conquista democratica irrinunciabile. Tuttavia, come tutti i diritti, anche quello di cronaca ha dei limiti che vanno fissati dalla legge, oggi molto lacunosa in merito. Le carte processuali per esempio non dovrebbero contenere notizie e particolari che non siano strettamente attinenti all'inchiesta. Ogni norma per essere efficace deve prevedere sanzioni nei confronti di chi la viola. Vale la risposta alla seconda proposta. Ma in Italia punire i magistrati che sbagliano è pura velleità".

Giovanni Buttarelli: "La diffusione indiscriminata di conversazioni contrasta con la Convenzione sui diritti dell'uomo ed è già illecita. Oggi la normativa censura alcuni aspetti (informazione inessenziale o stimolante la curiosità su aspetti intimi e privati; riferimenti a congiunti o soggetti non interessati; lesione di dignità e sfera sessuale). Non basta più distinguere tra pubblicazione di atti e del contenuto. Il materiale probatorio deve servire al processo nelle sue sedi. Un conto è la notizia, un conto i dettagli riguardanti vittime, estranei, familiari o profili personali. Va cambiata la disciplina sullo stralcio e sull'uso degli atti in altra sede, con nuove forme di custodia selettiva dei dati. Rafforziamo la deontologia senza giri di vite sull'informazione. Decida il Parlamento per altre sanzioni: riflettiamo sul rapporto editore-giornalista, sui piccoli editori e su sanzioni efficaci che non riaprano ferite per le vittime (ordinanze pubblicate presto a tutta pagina, per una 'gogna' in casa).

Luca Palamara: "Lo strumento dell'intercettazione è un mezzo insopprimibile per l'indagine penale. Tuttavia, l'attenzione spasmodica dei mass-media in relazione a procedimenti penali ancora in corso di indagini, ripropone l'annosa problematica tesa all'individuazione di un sia pur labile confine tra segretezza delle indagini da un lato e diritto di cronaca dall'altro. Non appare funzionale allo scopo la previsione di una autonoma fattispecie penale tendente a reprimere la rivelazione illecita di segreti inerenti un procedimento penale oppure mediante l'inasprimento delle pene già esistenti. Infatti, la creazione di un'autonoma fattispecie penale rischia di duplicare l'area del penalmente rilevante, in quanto già l'attuale formulazione dell'art. 326 c.p. consente di punire i pubblici ufficiali che rivelino ai giornalisti notizie coperte dal segreto. Dall'altro verso, la previsione di pene troppo severe rischia di determinare una difficoltosa circolazione degli atti negli uffici giudiziari, per il timore di essere incriminati per aver divulgato atti e notizie che, in realtà, avrebbero dovuto rimanere segrete. Ma allora come evitare che l'atto processuale oggetto di pubblicazione sia lesivo della dignità personale? Al riguardo, appropriato appare il richiamo all'art. 124 del c.p.p. in virtù del quale il magistrato, per evitare di incorrere in responsabilità disciplinare, non deve inserire negli atti dei procedimenti penali fatti e circostanze del tutto inconferenti in relazione alle imputazioni per cui si procede. Per i giornalisti è appropriata la previsione di sanzioni da irrogare, ad opera del garante, nel caso in cui il diritto di cronaca non sia stato rispettato.

Giuliano Pisapia: "Non è facile, ma indispensabile, trovare un equilibrio tra diritti meritevoli di tutela, quali il diritto di cronaca e quello alla privacy. Ma ciò sarà possibile solo se si chiarisce che la libertà di stampa non equivale a quella di commettere reati e che la pubblicazione di atti d'indagine, anche se non coperti dal segreto, è vietata fino all'udienza preliminare. Ecco perché condivido la proposto di demandare all'Authority i doverosi interventi in caso di pubblicazione illecita di atti processuali, con sanzioni amministrative (soprattutto pecuniarie, proporzionate alla diffusione della testata e alla gravità del fatto) nei confronti, non dei giornalisti, ma degli editori, veri beneficiari dei profitti derivanti da un esercizio non corretto del diritto di cronaca. Concordo anche su provvedimenti disciplinari per chi, in provvedimenti giurisdizionali, riporta fatti privati, processualmente irrilevanti. Non mi convince, invece, la seconda proposta che finirebbe per creare una inaccettabile responsabilità oggettiva. Si potrebbero prevedere, invece, incisivi strumenti disciplinari per rendere effettiva ed efficace, in caso di violazione del segreto d'ufficio, l'azione penale e porre così fine a una inammissibile prassi di impunità".

Ignazio La Russa: "In tema di intercettazioni telefoniche, sono curioso di vedere le proposte della sinistra. Le norme ci sono già, basterebbe applicarle. Il codice penale delimita in maniera precisa il confine tra fase segreta di un procedimento e quella pubblica. P.m. e giornalisti dovrebbero semplicemente attenersi. Quanto alla fuga di notizie dalle procure, la riforma dell'ordinamento giudiziario, voluta dal centrodestra, già stabilisce un rimedio prevedendo che le relazioni con la stampa devono essere tenute esclusivamente dal procuratore capo o delegati da questi a una figura individuata nell'ufficio. D'altra parte anche i giornalisti, che io sappia, devono attenersi, oltre che al codice penale, a precise regole deontologiche. Specie quando trattano dati sensibili. E' del '98 una regolamentazione interna emanata dall'ordine dei giornalisti, in seguito all'approvazione in Parlamento della legge sulla Privacy. Il giornalista è tenuto nel riferire circa i fatti relativi alla vita privata di un cittadino, a rispondere a due doveri. Può esercitare il suo diritto-dovere di cronaca soltanto se: a) rispetta un principio di essenzialità della notizia, evita cioè di scadere in dettagli che non attengano al fatto in sé e che minino la dignità della persona; b) la notizia narrata risponda ad un interesse pubblico. Le norme insomma esistono. Basterebbe rispettarle".

Le proposte di Radio Carcere per il diritto di cronaca

I quotidiani così sempre maggiore frequenza pubblicano il contenuto di documenti relativi ad indagini penali in corso. Il diritto di cronaca sembrerebbe giustificare il pubblicare il contenuto di intercettazioni, di interrogatori o di dichiarazioni di persone informate sui fatti. L'esercizio di tale diritto però a volte contrasta con altri diritti di eguale dignità, come quello alla riservatezza o quello ad un giusto processo. Il diritto di cronaca inoltre non sempre è esercitato correttamente. La pubblicazione degli atti di indagine in certi casi configura un illecito perché questi sono coperti da segreto. Il diritto di cronaca non è inoltre correttamente esercitato quando la pubblicazione dell'atto è parziale ed enfatizzata attraverso titoli fuorvianti. La pubblicazione arbitraria di un atto di indagine, inoltre, può generare quello che si usa chiamare processo mediatico: la condanna sui giornali, prima che intervenga quella emessa dal Giudice. Radio Carcere, al fine di conciliare un corretto esercizio del diritto di cronaca con il diritto alla riservatezza ed ad un giusto processo, propone di operare in tre direzioni:

1. Prevedere nuovi poteri per l'Authority, in modo che questa possa irrogare sanzioni amministrative nel caso in cui il diritto di cronaca non sia stato rispettato. Sanzione che deve essere: a) obbligatoria quando la pubblicazione realizza un illecito (nel caso dell'atto segreto); b) discrezionale negli altri casi, per i quali occorre valutare se si è realizzato il diritto di cronaca, garantendo la correttezza dell'informazione.

2. Prevedere delle sanzioni disciplinari per i magistrati responsabili dell'ufficio che ha divulgato la notizia.

3. Prevedere delle sanzioni disciplinari per i magistrati che negli atti giudiziari riportino notizie inerenti la vita privata dell'indagato, qualora queste non rilevino ai fini dell'indagine.

A Monza non si dorme più per terra, a Reggio Emilia salgono i prezzi

Caro Riccardo, siamo un gruppo di ex detenuti del carcere di Reggio Emilia, che hanno beneficiato dell'indulto, in tutto più di cento. Noi speravamo che dopo l'indulto le cose andassero meglio nel carcere di Reggio Emilia,

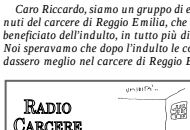

purtroppo leggendo le lettere dei nostri compagni rimasti lì ci siamo accorti che non è così. Il primo problema che rimane è il lavoro in carcere. Ci sono infatti detenuti, pochi, che lavorano e chi invece per lavorare deve aspettare nove mesi se non di più. Il lavoro in carcere poi, oltre ad essere sottopagato, dura al massimo tre ore al giorno. Per non parlare dei prezzi del sopravitto, ovvero dei generi alimentari che i detenuti possono acquistare a loro spese. Secondo la legge i prezzi del sopravitto dovrebbero seguire la media dei supermercati vicini al carcere. Sta di fatto che i detenuti del carcere di Reggio Emilia pagano prezzi più cari del 50 per cento e anche di più. Per non parlare dello scempio che avviene nella cucina della mensa per gli agenti! Meriterebbe un'ispezione. Questo è quanto, noi ormai siamo liberi ma che Radio Carcere continui con la sua voce, oltre all'indulto tanto lavoro deve ancora fare!"

Un gruppo di persone ex detenute nel carcere di Reggio Emilia

Caro Riccardo ti scrivo sempre dalla mia cella liscia. Quella della sezione di isolamento del carcere di Viterbo. Senza Tv, senza fornelli, no per cucinare. L'unica cosa che mi è concessa è un tavolino, uno sgabello e per fortuna una radiolina. Solo in cella in queste condizioni. Senza mai vedere nessuno. Io vivo così da quasi sei mesi. L'unica mia compagnia è stata Radio Carcere. Per fortuna il 13 settembre uscirò dall'isolamento e potrò rivedere i miei compagni. Io, caro Riccardo, ho 26 anni e sono in carcere da quando ne avevo 16. Ti posso dire che ne ho viste di cotte e di crude. Per questa ragione, anche se ero in isolamento, ho partecipato allo sciopero della fame promosso da Pannella per l'indulto e vi posso dire che siete stati grandi. Ora il mio fine pena è nel 2010, perché mi hanno accusato di una rapina e condannato in primo grado. Peccato che il giorno della rapina io ero già detenuto. Ora aspetto l'appello e vedremo. Ti lascio ringraziandoti di avere intervistato, martedì scorso, il grande Vincenzo Cantatore, anche io spero presto di tornare sul ring. Ciao Riccardo a presto, io non mollo!"

Marco il pugile dal carcere di Prato

Caro Riccardo, anche dopo l'approvazione dell'indulto nel carcere di Monza si vivono momenti difficili. Il nostro capo degli agenti è molto severo e le ingiustizie che dobbiamo subire sono innumerevoli. L'unica cosa positiva è che ora non c'è nessuno che dorme per terra in cella. La nostra preoccupazione, ovvero di chi è rimasto in carcere dopo l'indulto, è che senza riforme legislative e senza ristrutturazioni degli istituti presto la situazione delle carceri tornerà ad essere come prima. Cosa aspetta questo Parlamento ad approfittare dell'indulto per fare riforme? Grazie a Radio Carcere.

Francesco dal carcere di Monza

Cara Radio Carcere sono in carcere per aver ferito mia suocera. Il mio fine pena doveva essere nel 2009. Ma con l'indulto, che ha condonato tre anni di pena, sarei dovuto già essere liberato. Eppure mi trovo ancora in carcere. Io ho paura che i magistrati si siano dimenticati di me. Vedo miei compagni uscire mentre io resto in carcere. Confesso che non so più che pensare. Vi chiedo di pubblicare queste mie poche righe, come fosse un messaggio dentro una bottiglia lasciato da un naufrago.

Claudio dal carcere di Prato

Caro Arena, sono un cittadino nigeriano. Nel 2003 sono stato arrestato per detenzione di stupefacenti e condannato a quattro anni di carcere. Il mio è stato uno dei tanti viaggi della speranza, finito male. Con l'indulto sono stato scarcerato ma, a differenza dei detenuti comunitari, io sono stato portato dal carcere al centro di prima accoglienza dell'Isola di Capo Rizzuto. Come dire da un carcere ad un altro carcere. Questa è terra di nessuno e non so quanto dovrò restare qui, in attesa di essere rimpatriato. Mentre ero in carcere ho avuto modo di capire l'errore che ho fatto. Ho imparato l'italiano e tanto vorrei avere una seconda possibilità. Purtroppo temo che non la potrò avere. A voi dico che Radio Carcere, sia alla Radio che sul Foglio, è luce per tanti che vivono nel buio.

Ikenna dal centro di accoglienza dell'isola di Capo Rizzuto

E' NATA WWW.RADIOCARCERE.IT